

Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico"

DIPARTIMENTO ARTI DELLO SPETTACOLO

REGOLAMENTO DIDATTICO

dei Corsi di Diploma Accademico di I e II livello

•
ORDINAMENTO

del

Corso di Diploma Accademico di I e II livello in Recitazione

e del

Corso di Diploma Accademico di I e II livello in Regia



Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio d'Amico

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle Leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali (D.M. 30.9. 2009 n. 125 e D.M.380 05/03/2019) e dello Statuto dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" (di seguito denominata Accademia) gli Ordinamenti del Corso di diploma accademico di I e II livello in Recitazione e del Corso di diploma accademico di I e II livello in Regia.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Accademico con delibera N.1324 del 15 maggio 2024 in ottemperanza all'Art. 18 dello Statuto dell'Accademia.

Art. 1

(Istituzione dei Corsi)

- 1) È istituito presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" il Corso di diploma accademico di I livello in Recitazione

Denominazione del Corso

“CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN RECITAZIONE”

Dipartimento di appartenenza

ARTI DEL TEATRO

Scuola di appartenenza

SCUOLA DI RECITAZIONE

- 2) È istituito presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" il Corso di diploma accademico di I livello in Regia

Denominazione del Corso

“CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN REGIA”

Dipartimento di appartenenza

ARTI DEL TEATRO

Scuola di appartenenza

SCUOLA DI REGIA

- 3) È istituito presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" il Corso di diploma accademico di II livello in Recitazione

Denominazione del Corso

“CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN RECITAZIONE”

Dipartimento di appartenenza

ARTI DEL TEATRO

Scuola di appartenenza

SCUOLA DI RECITAZIONE

- 4) È istituito presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" il Corso di diploma accademico di II livello in Regia

Denominazione del Corso

“CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN REGIA”

Dipartimento di appartenenza

ARTI DEL TEATRO

Scuola di appartenenza

SCUOLA DI REGIA

Art. 2

(Definizioni)

- 1) Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
 - a) aree disciplinari: l'inserimento dei settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n. 90 del 3 luglio 2009;
 - b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca. Alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d) Consiglio di Corso: l'insieme dei professori delle discipline afferenti al Corso di Diploma e uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) Corsi di studio: i Corsi di Diploma Accademico di I e II livello;
 - f) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - g) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
 - h) declaratorie: la descrizione del settore disciplinare;
 - i) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;

- l) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- m) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dall'Istituto;
- n) ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- o) regolamenti dei Corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- p) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- q) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- r) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

Art. 3

(Organi dei Corsi di diploma di I e II livello)

- 1) Il coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di Diploma di I e II livello è affidato:
 - a) al Coordinatore del Corso eletto dal Consiglio Accademico tra i docenti di ruolo e i docenti con contratto annuale. Il coordinatore resta in carica per 3 anni. La carica è rinnovabile;
 - b) al Consiglio di Corso. Il Consiglio di Corso è costituito:
 - 1) dal coordinatore;
 - 2) dai 3 docenti eletti dal Consiglio Accademico tra i docenti di ruolo e a scrittura che ricoprono uno o più insegnamenti nel Corso e che abbiano dichiarato la propria opzione per quel Corso di Diploma ai fini della elezione degli Organi di coordinamento;
 - 3) da uno studente iscritto al Corso, nominato dalla Consulta degli studenti;
 - c) la carica di Coordinatore del Corso, su delibera del Consiglio Accademico può essere ricoperta ad interim dal Direttore dell'Accademia e dal Vicedirettore;
 - d) compiti del Coordinatore e del Consiglio di Corso sono:
 - 1) coordinare, sulla base della programmazione annuale approvata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività formative e la verifica dei risultati;
 - 2) formulare al Consiglio Accademico proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
 - 3) proporre al Consiglio Accademico la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici del Corso;
 - 4) proporre iniziative di carattere culturale artistico e scientifico.

Art. 4

(Ammissione ai Corsi di Studio)

- 1) l'ammissione ai Corsi Accademici di I e II livello in Recitazione e Regia è riservata ai vincitori del **Concorso di ammissione** regolamentato annualmente da apposito **bando**, deliberato dal Consiglio Accademico;
- 2) Il Consiglio Accademico, delibera annualmente, per ciascun Corso, il numero programmato di studenti ammissibili per l'Anno Accademico successivo, giusta la compatibilità di bilancio ed in base alle risorse logistiche;
- 3) Requisiti per accedere al Concorso di ammissione: essere cittadini italiani muniti di un diploma di Istruzione secondaria quinquennale o cittadini stranieri forniti di titolo di studio equipollente ed in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana;
- 4) Il Concorso di ammissione accerta la predisposizione, l'inclinazione, le competenze tecniche, interpretative e/o compositive del candidato, attraverso prove pratiche e laboratoriali, valutazioni attitudinali e motivazionali normate dal bando;
- 5) Le date di svolgimento delle prove d'esame e gli indirizzi di selezione sono deliberati dal Consiglio Accademico;
- 6) Le commissioni selezionatrici sono nominate annualmente con Decreto Direttoriale su delibera del Consiglio Accademico e sono presiedute dal Direttore o da un suo delegato. Le commissioni sono assistite dal personale amministrativo;
- 7) In casi di merito eccezionale la commissione selezionatrice della fase finale può proporre al Consiglio Accademico l'ammissione di un candidato al II anno del Corso sia di I che di II livello;
- 8) Al termine del Concorso d'esame di ammissione la commissione selezionatrice stila la graduatoria degli idonei in ordine decrescente di punteggio. Il numero dei posti disponibili è completato secondo graduatoria. In caso di rinuncia di un candidato ammesso si procede ad inserire il primo dei candidati idonei non ammessi.

Art. 5

(Durata dei Corsi a tempo pieno)

I Corsi di I livello hanno durata triennale per studenti impegnati a tempo pieno secondo il Calendario Accademico e con obbligo di frequenza.

I Corsi di II livello hanno durata biennale per studenti impegnati a tempo pieno secondo il Calendario Accademico e con obbligo di frequenza.

Art. 6

(Obbligo di frequenza)

- 1) la frequenza alle lezioni è obbligatoria nel rispetto del Calendario Accademico e dell'orario delle lezioni;
- 2) l'ammissione ai singoli esami è concessa a tutti gli studenti, i quali abbiano frequentato nei limiti di quanto stabilito nel D.P.R. 212/2005, le singole materie;
- 3) è facoltà dell'Accademia istituire una commissione "Frequenze" all'interno del Consiglio Accademico composta da un docente e da un rappresentante degli studenti, coordinata dalla Segreteria didattica, che annualmente, su istruttoria delle condizioni di frequenza, stabilisca provvedimenti ovvero motivate deroghe nei confronti degli

- studenti che risultino non disporre del minimo prescritto di frequenze per l'ammissione agli esami;
- 4) lo studente che risulti con frequenza inferiore a quanto stabilito nel D.P.R. 212/2005 della totalità delle attività formative e che non sia oggetto di deroga non è ammesso alla frequenza dell'anno successivo;
 - 5) la frequenza alle lezioni è annotata dai docenti sui registri personali (anche in formato digitale), consegnati alla Segreteria didattica (ovvero compilati in piattaforma) soggetti all'attività ispettiva della Direzione;
 - 6) sono giustificate le assenze dovute a:
 - a. motivi di salute certificati;
 - b. gravi motivi personali riconosciuti dal Consiglio Accademico;
 - c. appartenenza ad Organi o Commissioni le cui sedute coincidano con gli orari di lezione;
 - d. partecipazione a progetti o iniziative dell'Istituzione, su autorizzazione del Direttore, sentito il parere del docente della lezione.

Art. 7

(Permessi di lavoro artistico)

- 1) i permessi di lavoro artistico (partecipazione a spettacoli, reading, produzioni radio-cine-televisive) possono essere eccezionalmente concessi, su delibera del Consiglio Accademico;
- 2) lo studente ha l'obbligo di presentare domanda di permesso di lavoro artistico al Consiglio Accademico prima di firmare il contratto relativo, specificando la tipologia del lavoro, l'ente di produzione, il regista del lavoro, la durata dell'impegno;
- 3) lo studente che non avendo presentato domanda o avendo ricevuto un diniego dovesse procedere ad accettare il lavoro in oggetto è dichiarato **decaduto**;
- 4) qualora l'offerta di lavoro provenisse da Istituzioni od enti di produzione di comprovata rilevanza sul piano artistico e culturale o da artisti di comprovata esperienza e chiara fama, lo studente può chiedere che l'Accademia stipuli con i soggetti di cui sopra un protocollo d'intesa allo scopo di definire congiuntamente un percorso didattico personalizzato per lo studente durante il periodo di impegno lavorativo. In questo caso lo studente può chiedere che tale percorso didattico venga considerato **sostitutivo** del percorso didattico previsto per lo stesso periodo dal piano di studi dell'Accademia ed il riconoscimento dei relativi crediti.

Art. 8

(Ordinamenti didattici e Piano dell'offerta didattica)

- 1) gli Ordinamenti didattici dei Corsi di I e II livello in Recitazione e Regia prevedono ciascuno un unico tipo di curriculum per tutti gli allievi;
- 2) gli Ordinamenti didattici e i piani dell'offerta didattica di seguito riportati nello schema riassuntivo definiscono l'articolazione del curriculum di ciascun Corso di studio con l'indicazione:
 - a) della denominazione dei Corsi di studio con l'indicazione delle relative scuole di appartenenza;
 - b) degli obiettivi formativi e delle prospettive occupazionali dei Corsi;

- c) delle discipline e dell'attività formativa attivate;
- d) delle discipline e delle attività formative obbligatorie, contrassegnate con la dicitura: “**obbligatoria**”;
- e) delle discipline e delle attività formative che possono essere articolate in moduli, contrassegnate con la lettera “M”;
- f) delle differenti tipologie di attività formativa: DI BASE ; CARATTERIZZANTI; AFFINI O INTEGRATIVE; ULTERIORI (articolate in uno o più settori artistici disciplinari) e A SCELTA DELLO STUDENTE ;
- g) dei CFA assegnati a ciascuna attività formativa;
- h) dei CFA assegnati alla prova finale ed alla prova relativa alla conoscenza della lingua comunitaria;
- i) dei CFA assegnati alle attività a scelta dello studente;
- l) delle forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA contrassegnati con le lettere:
 - “E” = valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame;
 - “ID” = valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente;
- m) della tipologia di svolgimento della attività formative contrassegnate con le lettere:
 - “I” = disciplina individuale
 - “G” = disciplina d'insieme e di gruppo
 - “C” = disciplina collettiva teorica o pratica
 - “L” = laboratorio
- n) delle propedeuticità e degli sbarramenti contrassegnati dalla lettera:
 - “V” = **vincolante**, accanto alla sigla “E” = esame;

VEDI SCHEDA RIASSUNTIVA ALLEGATI A e B CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Art. 9

(Crediti Formativi Accademici)

- 1) le attività formative che fanno capo ai Corsi di studio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore;
- 2) un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, comprensiva dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, e dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione delle attività artistiche e formative;
- 3) rispetto all'impegno complessivo dello studente per ciascun credito, viene assegnato:
 - a. alle lezioni teoriche il 30% delle ore corrispondenti (7.5)
 - b. alle attività teorico/pratiche il 50% delle ore corrispondenti (12.5)
 - e. alle attività laboratoriali il 100% delle ore corrispondenti (25);
- 4) l'attività annuale media di uno studente è corrispondente a 60 (sessanta) crediti, 180 nel triennio;

Art. 10

(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame per le discipline e le attività formative contrassegnate con la lettera "E". In tal caso i crediti vengono attribuiti dalla commissione preposta;
- b) il conseguimento dell'idoneità conferita dal docente per le discipline e le attività formative contrassegnate dalle lettere "ID";
- c) lo svolgimento dell'attività formativa "a scelta dello studente";
- d) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'istituzione;
- e) il superamento della prova finale di conoscenza della lingua straniera;
- f) il superamento della prova finale;

Art. 11

(Esami e altre forme di verifica del profitto e Commissioni d'esame)

- 1) ai fini dell'acquisizione dei crediti corrispondenti gli esami e le verifiche di profitto sono sostenuti, al termine di ogni ciclo di lezioni della disciplina e a conclusione delle attività formative, dallo studente che abbia ottemperato agli obblighi di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dagli ordinamenti;
- 2) gli esami e le verifiche di profitto avranno luogo secondo un calendario predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio Accademico;
- 3) per le discipline e le attività formative contrassegnate con la lettera "E"
 - a. la valutazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - A) Esame orale
 - B) Esame pratico (esecutivo, performativo o scritto)
 - C) Esame di gruppo (fatta salva la riconoscibilità e la valutabilità dell'apporto individuale)
 - b. la valutazione è espressa da una Commissione nominata dal Direttore e formata da 3 (tre) docenti: il Direttore, che la presiede, il docente titolare della disciplina, un docente titolare di una materia affine;
 - c. il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la lode;
- 4) per le discipline e le attività formative contrassegnate con le lettere "ID"
 - a. il giudizio di idoneità è espresso dal docente sulla base di una valutazione in itinere;
- 5) per le discipline **teoriche** che adottino le valutazioni in itinere le sessioni di esame possono essere 3 (tre):
 - alla conclusione del ciclo delle lezioni
 - alla fine del mese di giugno o in luglio
 - entro il mese di ottobre
 - b. per tutte le discipline teorico-pratiche e laboratoriali gli esami ed ogni altra forma di verifica del profitto coincidono con le date previste per le dimostrazioni pratiche;
- 6) nel caso di attività formativa articolata in più moduli è prevista un'unica verifica che comprende l'accertamento del profitto raggiunto per ciascun modulo;

7) **Per gli studenti del Corso di Regia.**

Per gli esami della disciplina di “Regia”, ivi comprese le valutazioni del merito alla fine di ogni modulo, allo scopo di consentire all’allievo di corrispondere al compito affidato (allestimento e regia di un testo teatrale), l’Accademia, al fine di garantire la copertura dei ruoli, può scritturare attori professionisti ex allievi dell’Accademia o bandire Pubblico Concorso per l’assegnazione di borse di studio di formazione permanente ad ex allievi attori diplomati negli ultimi anni. Quanto sopra nei limiti del preventivo di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione per le singole prove.

Art. 12

(Propedeuticità e sbarramenti)

- 1) le discipline e le attività formative contrassegnate con la sigla “V” = **vincolante**, affiancate alla sigla “E” = esame, sono da considerarsi propedeutiche;
- 2) il superamento di tutti gli esami “vincolanti” è da considerarsi condizione necessaria per l’ammissione al successivo anno di corso e per il conseguimento del diploma.

Art. 13

(PROVA FINALE)

- 1) il titolo di studio di I o II livello è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale di I o II livello ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo;
- 2) lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi di I o II livello;
- 3) alla prova finale sono attribuiti 12 (dodici) crediti formativi per il Corso di Recitazione di I livello, 12 (dodici) per il Corso di Regia di I livello, 14 (quattordici) crediti formativi per il Corso di Recitazione di II livello, 14 (quattordici) per il Corso di Regia di II livello;
- 4) **per gli studenti del Corso di Recitazione:**
 - a. la prova finale sia di I che di II livello consiste nella partecipazione in qualità di attore al **Saggio finale pubblico** diretto da un Regista professionista e prodotto allo scopo dall’Accademia su deliberazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
 - b. nel caso in cui per l’anno di riferimento l’Accademia producesse più di un **Saggio finale pubblico**, su proposta della Direzione, il Consiglio Accademico delibera per ogni studente l’assegnazione ad uno o più dei suddetti saggi;
 - c. nel caso eccezionale di motivata impossibilità di uno o più studenti a partecipare al Saggio finale previsto per l’anno di riferimento il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza deliberano la partecipazione dei suddetti studenti ad altri progetti allo scopo prodotti dall’Accademia;

per gli studenti del Corso di Regia :

la prova finale sia di I che di II livello consiste nell’ideazione e direzione di un **Saggio pubblico finale** previa presentazione da parte dello studente e previa approvazione da parte degli organi competenti del progetto artistico/produttivo e del preventivo di spesa. Allo scopo di consentire all’allievo di corrispondere al compito affidato

(allestimento e regia di un testo teatrale), l'Accademia al fine di garantire la copertura dei ruoli, può scritturare attori professionisti ex allievi dell'Accademia o bandire Pubblico Concorso per l'assegnazione di borse di studio di formazione permanente ad ex allievi attori diplomati negli ultimi anni. Quanto sopra nei limiti del preventivo di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione per le singole prove;

- 5) la commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di 5 (cinque) docenti. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato e comprende il/i docenti che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un docente della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative, e ove possibile parità di genere;
- 6) il voto finale è espresso in *centodecimi*, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a **8/110**. L'eventuale lode deve essere assegnata all'unanimità dalla commissione;
- 7) lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di I e II livello e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici;
- 8) l'Accademia rilascia, come supplemento di diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo di studio sia di I che di II livello.

Art. 14

(Fuori corso, ripetenza e congelamento dell'Anno Accademico)

- 1) gli studenti che, nell'Anno Accademico di riferimento, non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica del profitto nelle materie denominate con la sigla "V" = vincolante, sono dichiarati ripetenti e hanno facoltà di riscriversi al medesimo anno di corso unicamente nell'Anno Accademico successivo;
- 2) gli allievi dichiarati ripetenti possono ripetere l'anno una sola volta;
- 3) gli allievi ripetenti hanno facoltà di chiedere l'esonero dalle discipline per le quali nell'anno precedente hanno superato l'esame ottenendo l'attribuzione dei crediti relativi;
- 4) gli studenti che non abbiano superato gli esami o le altre forme di verifica di profitto nelle materie non denominate con la lettera "V" = vincolante, non ottenendo il relativo credito, potranno recuperare il debito formativo l'anno successivo e comunque entro l'ultimo anno di corso, seguendo un percorso di recupero individuale deliberato dal Consiglio Accademico;
- 5) gli studenti che non abbiano maturato i CFA sufficienti per essere ammessi a sostenere la prova finale o che, pur in presenza dei crediti maturati non abbiano sostenuto la prova finale, possono chiedere di recuperare, senza maggiore aggravio economico per l'Istituzione, i crediti e sostenere la prova finale nell'Anno Accademico successivo assumendo per un anno la qualifica di studente **fuori corso**. Tale facoltà verrà o meno concessa dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, valutate le condizioni logistiche e le disponibilità di bilancio dell'anno di riferimento;
- 6) lo studente ha facoltà di chiedere, per gravi motivi personali o di lavoro, il **congelamento** della frequenza dell'intero Anno Accademico di riferimento una sola volta nella propria carriera, chiedendo di frequentare l'anno di corso congelato unicamente

nel successivo Anno Accademico. La concessione del congelamento è sottoposta a delibera del Consiglio Accademico che ne valuterà la praticabilità in termini logistici e di organizzazione del piano didattico e produttivo dell'anno successivo.

Art. 15

(Attività formativa a scelta dello studente)

- 1) su delibera del Consiglio Accademico, sono programmate annualmente le attività formative a scelta dello studente offerte dall'Istituzione specificando i crediti assegnati a ciascuna attività;
- 2) ogni anno, entro i primi due mesi dell'Anno Accademico la Direzione indice un incontro fra gli studenti e i docenti a vario titolo responsabili o coinvolti nelle attività a scelta dello studente. Nel corso di tale incontro gli studenti acquisiscono le necessarie informazioni e formalizzano le scelte conseguenti sulla modulistica predisposta;
- 3) all'inizio di ciascun Anno Accademico lo studente può chiedere di frequentare nell'ambito delle attività a scelta dello studente e senza oneri di spesa per l'Istituzione, attività formative presso Istituti italiani o esteri di corrispondente livello. Il Consiglio Accademico ha facoltà di deliberare caso per caso l'approvazione della richiesta sulla base della compatibilità della medesima con le esigenze di funzionalità del piano di studi complessivo.

Art. 16

(Lingue comunitarie)

L'Accademia attiva, anche in convenzione, appositi Corsi di Lingua inglese, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

Art. 17

(Programmazione didattica)

- 1) il Calendario Accademico è emanato annualmente dal Direttore, previa Delibera del Consiglio Accademico;
- 2) l'orario e la ubicazione spaziale delle lezioni e della attività formative dei Corsi di Recitazione e Regia di I e II livello sono pubblicati a firma del Direttore sul sito dell'Istituzione;
- 3) l'Anno Accademico è diviso in due semestri:
 - I semestre: novembre-dicembre-gennaio-febbraio-marzo (fino alle vacanze di Pasqua)
 - II semestre: aprile (o comunque dalla fine delle vacanze di Pasqua)-maggio-giugno-luglio-settembre-ottobre;
- 4) le singole discipline possono essere articolate in due o più moduli la cui durata e la cui titolarità è definita annualmente;
- 5) per le discipline contrassegnate con la sigla "LI" (laboratorio individuale) "LG" (Laboratori di gruppo) e "G" (discipline di gruppo), le classi possono essere divise in

Gruppi (di norma “Gruppo A” e “Gruppo B”). Ogni Gruppo, nell’orario stabilito per la/e disciplina/e, è assegnato a due docenti, secondo moduli orari che garantiscono un monte ore complessivo dei due docenti pari per entrambi i Gruppi;

- 6) per le discipline contrassegnate con la lettera “I” (individuale) le lezioni avranno luogo S.o.d.g. (secondo ordine del giorno) proposto dall’insegnante e approvato dal Direttore, con la presenza di almeno due allievi al corso.

Art. 18

(Pubblicità degli Atti)

Manifesto degli Studi: annualmente l’Accademia pubblica il “**Manifesto degli Studi**”.

Esso indica:

- 1) il Bando di Concorso per l’ammissione ai Corsi di Recitazione e Regia;
- 2) il numero massimo programmato di iscritti per ogni corso;
- 3) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all’immatricolazione e alle iscrizioni ai corsi;
- 4) i Piani di studio, con le relative discipline e le indicazioni delle propedeuticità;
- 5) le norme relative alla frequenza;
- 6) il Calendario Accademico;
- 7) la regolamentazione relativa alle attività a scelta dello studente.

Guida didattica: Annualmente l’Accademia predispone la “Guida didattica” redatta in conformità alle direttive europee. La “Guida didattica” riporta il “Manifesto degli Studi” annuale, unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate ed i programmi delle singole discipline.

Art. 19

(Orientamento e tutorato)

Su delibera del CA e del C.d.A.:

- 1) l’Accademia attiva per i propri studenti servizi di orientamento volti all’inserimento nel mondo del lavoro;
- 2) su proposta del Direttore e delibera del Consiglio Accademico per quanto di sua competenza, l’Accademia istituisce per i propri studenti attività di tutorato volte al coordinamento dei servizi per gli studenti e volte all’informazione sui corsi di studio, sul funzionamento didattico, sulle attività produttive e le iniziative culturali dell’Istituzione e su quant’altro ritenuto di interesse per gli studenti.

Art. 20

(Passaggi di Corso)

- 1) gli studenti dei Corsi Accademici di Recitazione e di Regia di I livello possono chiedere prima dell’inizio dell’A.A., con domande inoltrate al Direttore, il passaggio rispettivamente al Corso di Regia e al Corso di Recitazione. Il Consiglio Accademico, sentiti i docenti del Corso di provenienza, delibera l’approvazione della richiesta sulla base del *curriculum studiorum* del richiedente, sulla base della valutazione delle

attitudini al nuovo Corso dimostrate dallo studente e sulla base della valutazione delle condizioni logistiche e le disponibilità di bilancio del Corso richiesto nell'anno di riferimento;

- 2) in caso di approvazione il Consiglio Accademico delibera l'eventuale riconoscimento parziale dei titoli già acquisiti dallo studente ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio;
- 3) i passaggi da un Corso all'altro sono condizionati al superamento delle prove previste dal Bando di ammissione relativo al Corso in oggetto;

Art. 21

(Iscrizione ai singoli Corsi di allievi stranieri)

- 1) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea od Extra Comunitari, studenti o neodiplomati da Accademie o Istituti per la formazione di attori e registi, con le quali l'Accademia abbia siglato specifici protocolli di intesa, possono essere ammessi a frequentare singoli corsi, stage o workshop dell'Accademia a condizione che dimostrino una buona conoscenza della lingua italiana;
- 2) il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza, deliberano l'ammissibilità sulla base della praticabilità di tale inserimento in termini di logistica e organizzazione del piano didattico, economico e produttivo;
- 3) gli studenti ammessi possono richiedere il riconoscimento e regolare attestazione dei crediti acquisiti.

Art. 22

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'Anno Accademico 2023/2024;
- 2) Il Consiglio Accademico è l'Organo Istituzionale preposto a deliberare la proposta al Ministero di eventuali modifiche o aggiornamenti.

ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA

PROTOCOLLO N. 5376/L

DEL 27/12/2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Al Direttore
Accademia Nazionale di Arte Drammatica
"Silvio d'Amico"
Via Vincenzo Bellini, 16
00198 **ROMA**

Oggetto: D.D.G. 23 dicembre 2013, n.3066: approvazione Regolamento didattico.

Si trasmette copia conforme del decreto direttoriale 23 dicembre 2013, n.3066, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, il Regolamento didattico generale di codesta Istituzione.

II DIRETTORE GENERALE
- Giorgio Bruno Civello -



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma delle Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.508 ed in particolare l'art.10, relativo alla disciplina dei Regolamenti didattici concernenti l'ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'art.10 del citato D.P.R. n.212/2005, il quale prevede che i predetti Regolamenti Didattici concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio adottati dalle Istituzioni sono approvati dal Ministero;

VISTO il D.M 30 settembre 2009, n.126, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinquies del D.L. 10.11.2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica;

VISTI il D.M 3 febbraio 2010, n.22, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinquies del D.L. 10.11.2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica;

VISTA la nota prot. 5157/B del 10 dicembre 2013, con la quale l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica ha trasmesso, per la successiva approvazione ministeriale, ai sensi dell'art.10 del sopraindicato D.P.R. n. 212/2005, il Regolamento didattico generale dell'Istituto;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
IL DIRETTORE GENERALE

VERIFICATA la conformità del Regolamento didattico presentato dall'Istituzione ai requisiti indicati con D.P.R. n.212/2005;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del Regolamento didattico generale proposto dall'Accademia Nazionale di Arte Drammatica.

DECRETA

Art.1 – E' approvato il Regolamento Didattico dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica.

Art. 2 – Il predetto Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, sarà reso pubblico anche per via telematica.

Roma, li **23 DIC. 2013**

Il DIRETTORE GENERALE
- Giorgio Bruno Civello -

